



Comune di Cassina de' Pecchi

Città Metropolitana di Milano

AREA 2

Politiche Sociali, Terzo settore, Pubblica Istruzione

Sport, Tempo Libero, Comunicazione, Eventi

Servizio Politiche Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la gestione completa dei servizi di

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA

POST SCUOLA INFANZIA

CENTRO DIURNO ESTIVO SCUOLA INFANZIA

luglio 2016 – giugno 2019

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, LUOGO DI ESECUZIONE
E VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO**

Il Comune di Cassina de' Pecchi promuove, nell'ambito dei Servizi delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, servizi a domanda individuale destinati a supportare le famiglie nel compito educativo e favorire i tempi casa-lavoro, in special modo durante l'anno scolastico, al termine del tempo-scuola, e nel periodo delle vacanze estive. Da diversi anni eroga pertanto i servizi di pre-post scuola per la scuola primaria, post scuola per la scuola dell'infanzia e centro estivo per la scuola dell'infanzia.

L'oggetto del servizio è costituito dall'insieme delle attività volte a gestire i servizi comunali succitati, rivolti alle fasce scolastiche dell'infanzia e della primaria, e specificatamente:

a) Pre e post scuola per la scuola primaria di piazza Unità d'Italia;

b) Post scuola per le scuole dell'infanzia di via Gramsci e di viale Trieste;

Per l'attuazione dei servizi succitati saranno riservati appositi spazi all'interno dell'Istituto scolastico, concordati con la Dirigenza scolastica, oltre che il giardino delle strutture stesse. I servizi si svolgeranno, di regola, in una o due aule, a seconda della numerosità dell'utenza; qualora il numero degli utenti lo richiedesse, potranno essere utilizzati, in accordo con la Dirigenza scolastica, ulteriori spazi, quali saloni e similari.

Tutti i servizi sopraindicati sono comprensivi delle attività generali di risistemazione e sanificazione degli ambienti continuativa nel tempo, da effettuarsi quotidianamente al termine dei servizi di post scuola. Gli stessi sono comprensivi di tutte le attività necessarie alla loro piena attuazione (educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino degli spazi), oltre che della fornitura dei beni per l'attività didattica e laboratoriale, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di quant'altro necessario, se pur non specificatamente qui indicato, per la piena e perfetta gestione dei servizi.

I servizi devono essere attuati, come da calendario scolastico, per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018 - 2018/2019, con le previste interruzioni durante il periodo estivo e le festività civili e religiose infra-annuali. Il tutto come meglio indicato nei calendari scolastici che verranno resi noti ad avvio di ogni anno scolastico.

c) Centro Diurno Estivo per le scuole dell'infanzia, attivato presso una delle due scuole dell'infanzia pubbliche situate sul territorio cassinese.

Il servizio è rivolto prioritariamente ai bambini residenti a Cassina de' Pecchi, frequentanti o meno le scuole dell'infanzia di Cassina de' Pecchi, statali e paritarie e, in caso di posti disponibili, ai bambini non residenti frequentanti scuole cassinesi o extraterritorio.

La gestione dovrà essere onnicomprensiva di tutte le attività e i beni necessari alla piena attuazione del servizio, quali quella educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino degli spazi), la fornitura dei beni per l'attività didattica e laboratoriale, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di tutti gli altri beni e servizi necessari, quali, a titolo indicativo non esaustivo, i trasporti e gli ingressi per le attività esterne, gli acquisti per le attività conviviali con i genitori ed altro, da attuarsi nel periodo estivo 2016-2017-2018, durante alcune settimane di sospensione dell'attività scolastica, e precisamente:

- anno 2016, dal 4 luglio al 5 agosto (n. 5 settimane) e dal 22 agosto al 2 settembre 2016 (n. 2 settimane);
- anno 2017, per n. 7 settimane nel periodo intercorrente dalla fine dell'anno scolastico all'avvio dell'anno scolastico successivo, con un periodo di sospensione di norma ricadente

nel mese di agosto. Le settimane di attivazione verranno determinate dal Comune, che ne darà informazione all'appaltatore entro la fine del mese di giugno 2017;

- anno 2018, per n. 7 settimane nel periodo intercorrente dalla fine dell'anno scolastico all'avvio dell'anno scolastico successivo, con un periodo di sospensione di norma ricadente nel mese di agosto. Le settimane di attivazione verranno determinate dal Comune, che ne darà informazione all'appaltatore entro la fine del mese di giugno 2018.

Per l'attuazione del servizio di centro estivo saranno riservati appositi e adeguati spazi all'interno dell'Istituto scolastico (scuola dell'infanzia), concordati con la Dirigenza scolastica e sufficienti per tipologia e dimensioni ad accogliere l'utenza e a creare un ambiente confortevole e stimolante per i bambini. Nell'utilizzo dello spazio è compreso il giardino situato nel perimetro della struttura.

Il servizio di pre-post scuola, rivolto agli alunni della scuola primaria, unitamente al servizio di post scuola dell'infanzia, costituiscono il servizio prevalente del presente appalto, sia in termini di monte ore complessivo del triennio (n. 7.500 ore stimate nel triennio) sia in termini di valore economico complessivo (€ 142.500 stimati nel triennio).

Il servizio di centro estivo per la scuola dell'infanzia si focalizza in uno specifico periodo dell'anno e su un determinato target di utenza (scuola dell'infanzia), rispecchiando le caratteristiche tipologiche e la necessità delle medesime figure professionali del pre-post scuola, ma impattando come **servizio secondario** in termini quantitativi ed economici (€ 109.200 stimati nel triennio).

Il valore economico complessivo dell'appalto per il triennio è pertanto determinato presuntivamente in € 251.700,00 oltre IVA dovuta per legge, di cui € 1.296,00 complessivi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (attività informativa e formativa in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

Su tale valore complessivo, pertanto su € 251.700,00 oltre IVA dovuta per legge, di cui € 1.296,00 complessivi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'appaltatore dovrà esprimere la propria offerta economica, che dovrà essere formulata avendo a riferimento quanto di seguito indicato rispetto all'esecuzione "a tempo spesa" (per l'attività di pre e post scuola) e all'esecuzione "a modulo" (per l'attività di centro estivo).

A tal fine gli offerenti dovranno compilare, sottoscrivere e inviare, secondo le modalità indicate negli atti di gara, la lista del dettaglio offerta (all. 8). Il punteggio in sede di gara verrà assegnato sul prezzo complessivo offerto che dovrà discendere dalla compilazione della lista del dettaglio offerta. In ogni caso, in caso di discordanza prevale il prezzo complessivo offerto indicato nella piattaforma sintel. Dopo l'espletamento della gara e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello inserito nella piattaforma sintel e su cui è stato attribuito il punteggio, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari tempo spesa orario e modulo.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La gestione operativa dei servizi pre e post scuola primaria, post scuola infanzia e centro diurno estivo per la scuola dell'infanzia dovranno realizzarsi in attuazione degli obiettivi previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti, oltre che di eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

I servizi andranno organizzati per rispondere adeguatamente alle esigenze ludiche, ricreative, educative e di cura dei minori iscritti, mediante l'organizzazione di attività da attuarsi all'interno degli spazi precedentemente citati, prestando particolare attenzione allo sviluppo psico-fisico dei minori e segnalando al servizio comunale eventuali criticità che dovessero emergere in sede di svolgimento delle attività.

Gli obiettivi generali di tali servizi, attengono, specificatamente, alle aree educative dell'apprendimento e della relazione fra pari, e all'ambito ludico-ricreativo-socializzante, e sono finalizzati, oltre ad affiancare i genitori nei compiti educativi e di cura e a conciliare i tempi di lavoro degli stessi, a rendere il bambino consapevole protagonista di tutte le attività che svolge, con particolare attenzione a:

- potenziare l'autonomia personale e l'autostima;
- sviluppare la capacità di inventiva;
- migliorare il piacere di relazione interpersonale;
- rispettare i tempi dei bambini e le fatiche del percorso scolastico quotidiano;
- comprendere e vivere il contesto territoriale e dell'ambiente che ci circonda.

I servizio di pre e post scuola e il centro estivo dovranno essere progettati e realizzati quali luoghi educativi, di incontro, di socializzazione ed esperienziali, dove i bambini vengono affiancati e facilitati nella relazione da personale con adeguata formazione scolastica e professionale.

ART. 3 - PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi del servizio di pre e post scuola consistono nel gestire un servizio educativo di accoglienza degli alunni frequentanti la scuola primaria di Piazza Unità d'Italia e le scuole dell'infanzia di Viale Trieste e via Gramsci, finalizzato ad offrire un sostegno educativo qualificato ai bambini e alle loro famiglie, consentendo agli alunni di trascorrere il tempo pre e post scolastico nelle stesse strutture scolastiche di frequenza, vivendo un'esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività educativo-formative e attuazione di laboratori artistico-espressivi.

Durante il pre-scuola gli educatori, oltre a svolgere un'attività di vigilanza e sorveglianza, effettueranno attività di animazione con proposte di gioco organizzato e/o libero, negli appositi spazi disponibili, fino all'inizio delle lezioni. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica.

Gli educatori, inoltre, dovranno effettuare il servizio anche per quegli alunni che, per le peculiari dinamiche relative al servizio di trasporto scolastico, dovessero giungere anticipatamente nel plesso rispetto all'orario di inizio delle lezioni.

Durante il post-scuola gli educatori, oltre a svolgere un'attività di sorveglianza, assumono il ruolo di stimolatori, attraverso una proposta ludico-ricreativa in grado di valorizzare le capacità dei bambini, favorendone anche la socializzazione e l'integrazione. Per nessun motivo i bambini dovranno essere abbandonati o lasciati senza vigilanza, né potranno uscire dalla struttura scolastica.

L'appaltatore dovrà integrarsi, nell'espletamento del servizio, con la rete dei Servizi delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, partecipando, su richiesta del Responsabile di Area e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, ai Tavoli di Raccordo e Confronto fra i Servizi comunali succitati, se attivati dall'Amministrazione Comunale. Il tutto con l'obiettivo di condividere criticità, emergenze e prassi di intervento e per sviluppare strategie di rete territoriale preventiva, anche con riferimento alla frequenza presso i servizi succitati di alunni con disabilità o appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità.

Ogni risorsa necessaria per la funzionalità dei servizi di pre e post scuola, compresa la programmazione e il coordinamento delle attività, l'attività amministrativa, i rapporti con i genitori e con il personale comunale addetto al Servizio Pubblica Istruzione, il materiale per i laboratori e quello didattico, il materiale per la sanificazione degli ambienti e il materiale igienico-sanitario, comprensivo del materiale per primo soccorso, i supporti informatici ed operativi di ogni genere, dovranno essere assicurati dall'appaltatore, e sono compresi nel valore contrattuale complessivo.

ART. 3. 1 - PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA ORARI DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere organizzati nei plessi scolastici individuati, dal lunedì al venerdì e secondo il calendario succitato, nei seguenti orari:

pre scuola primaria:	inizio servizio h. 7,20
	fine servizio h. 8,25
post scuola primaria:	inizio servizio h. 16,30
	fine servizio h. 18,30
post scuola dell'infanzia:	inizio servizio h. 16,00
	fine servizio h. 18,00

L'orario di entrata e uscita degli utenti dai servizi è libero durante tutto il periodo succitato, tranne che per il servizio di post scuola infanzia, per il quale le uscite sono codificate dalle 16,45 alle 17 e dalle 17,30 alle 18.

ART. 3. 2 PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA DIMENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei Piani di Lavoro definiti, per ogni singolo anno scolastico, a seguito delle iscrizioni effettive dell'utenza, il Comune evidenzia il seguente fabbisogno ricavato dalla media di presenze riscontrate nel triennio precedente:

Servizio-funzione educativa	Monte ore settimanale	n. settimane anno scolastico	Monte ore preventivato annuo	Monte ore preventivato triennio
Pre scuola primaria				
n. 1 educatore	5,5	35	192	576
n. 1 educatore	5	35	175	525
n. 1 educatore	3	35	105	315
Post scuola primaria				
n. 1 educatore	10	35	350	1050
n. 1 educatore	10	35	350	1050
n. 1 educatore	4	35	140	420
Post scuola infanzia via Trieste				
n. 1 educatore	10	39	390	1170
n. 1 educatore	10	39	390	1170
Post Scuola infanzia via Gramsci				
n. 1 educatore	10	39	390	1170
Pacchetto ore aggiuntivo per particolari situazioni			18	54

Totale monte ore complessivo			2.500	7.500
------------------------------	--	--	-------	-------

La dimensione del servizio e il rapporto gestionale applicato tiene conto di una media di iscritti, per ciascun servizio e tenuto conto degli orari di frequenza, di norma non superiore a:

- 1/20 per le scuole materne
- 1/25 per la scuola primaria

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate potrà essere suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti indicati potranno variare in più o in meno in base alle iscrizioni effettivamente pervenute e secondo il rapporto educatore/bambini sopra fissato.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale scostamento in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione del servizio, per ciascuna scuola, è subordinata, anno per anno, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, i singoli servizi potranno essere attivati un anno e non attivati l'anno successivo. Il Comune comunicherà all'appaltatore le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli servizi e il numero di bambini interessati per singola scuola, prima della data di inizio dell'attività. Saranno comunque possibili successive integrazioni di iscrizioni anche oltre tale data, fatto salvo il rispetto del rapporto gestionale succitato.

ART. 3.3 - PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si obbliga, nei primi giorni di avvio dei servizi di pre e post scuola, per ogni anno di vigenza dell'appalto, a effettuare un incontro di presentazione del servizio ai genitori, durante il quale verranno presentati anche gli educatori e il coordinatore.

Gli educatori dovranno essere presenti nei 5 minuti antecedenti e nei 5 minuti successivi l'orario di funzionamento del servizio e comunque, in caso di eventuali ritardi improvvisi da parte degli incaricati del ritiro dei bambini, fino alla riconsegna degli stessi al genitore o al delegato dal genitore.

La consegna dei bambini dovrà avvenire esclusivamente al genitore o ai delegati debitamente indicati dal genitore, previa verifica di documento d'identità da parte dell'educatore.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Gli educatori dovranno registrare quotidianamente la presenza dei bambini, utilizzando apposita modulistica. Dovranno, inoltre, segnalare immediatamente al servizio Pubblica Istruzione l'eventuale presenza di bambini che non risultino iscritti al servizio. I fogli presenze andranno consegnati mensilmente al Servizio Pubblica Istruzione, entro la prima settimana di servizio del mese successivo.

L'appaltatore garantirà inoltre la distribuzione della merenda pomeridiana predisposta dal servizio di ristorazione, avendo cura di monitorare la correttezza della somministrazione delle diete personalizzate.

Il riordino degli spazi utilizzati per lo svolgimento del servizio di pre e post scuola è a totale carico dell'appaltatore, il quale dovrà prevederlo quotidianamente.

I beni verranno forniti dall'appaltatore per l'attuazione del servizio potranno essere lasciati in deposito presso i locali scolastici, tuttavia l'istituto comprensivo e il Comune non saranno responsabili di eventuali danni o perdita di tali beni.

ART. 3.4 - PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA QUADRO DI BUDGET ED ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget del servizio, che viene posto a base dell'offerta economica.

QUADRO ECONOMICO				
	Ore annue	Costo orario	Totale annuo	totale triennio
Gestione oraria del servizio- ora lavoro/uomo	2.500	€ 19,00, di cui € 0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 47.500, di cui € 250 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 142.500, di cui € 750 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'ammontare massimo del servizio sarà oggetto di offerta in ribasso in sede di gara; l'offerta dovrà essere determinata dal prodotto delle ore di attuazione del servizio nel suo complesso, avendo a riferimento la gestione oraria del servizio-ora lavoro/uomo, e dalla tariffa oraria esplicitata in sede di gara (all.8) , da intendersi comprensiva di ogni onere e spesa, (educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino degli spazi), oltre che della fornitura dei beni per l'attività didattica e laboratoriale, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di quant'altro necessario, se pur non specificatamente qui indicato, per la piena e perfetta attuazione dei servizi.

Le attività succitate ricomprese nell'appalto di cui trattasi hanno una esecuzione "a tempo ora - spesa" e il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione oraria di attuazione del servizio avendo a riferimento la funzione educativa come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto delle risorse utilizzate approvati dal Comune, e dalla quota indicata dall'appaltatore nella lista dettaglio offerta economica (all. 8) esplicitata in sede di gara, che non potrà comunque essere superiore al costo unitario succitato, ammontante a € 19,00 di cui € 0,10 per oneri per la sicurezza.

ART. 3.5 - PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E POST SCUOLA INFANZIA COORDINAMENTO DEL SERVIZIO E INTERFACCIA CON IL COMUNE

L'attività di coordinamento con il Comune dovrà essere espletata dall'appaltatore, essendo l'attività già compresa all'interno della tariffa oraria per la funzione educativa del servizio. L'appaltatore dovrà presentare, in sede di presentazione dell'offerta, il curriculum vitae del coordinatore del servizio. Si specifica che il coordinamento dovrà essere gestito da figura professionale avente idoneo titolo di studio, quale diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia, psicologia, servizio sociale o equipollente ed esperienza almeno triennale di coordinamento di servizi per l'infanzia. Tale figura avrà anche la funzione di interfaccia con il Comune per tutti gli aspetti amministrativi e gestionali riguardanti il servizio, assumendosi la piena responsabilità dei rapporti con il Comune.

ART. 4 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA DESCRIZIONE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi da raggiungere e le strategie educative che dovranno essere messe in atto, considerata la specificità del servizio vengono così identificati:

- rispondere adeguatamente alle esigenze ludiche, ricreative, educative e di cura dei minori iscritti al centro diurno estivo, mediante l'organizzazione di attività ludico-ricreative e educative da attuarsi all'interno della struttura messa a disposizione dall'ente e all'esterno della stessa (territorio comunale e limitrofi);
- elaborare un tema per un percorso triennale del centro estivo, centrato sulla conoscenza e valorizzazione del territorio, delle sue ricchezze e peculiarità, considerate dal punto di vista dei bambini e delle loro famiglie, in un'ottica di rispetto per l'ambiente in cui viviamo e di stili di vita consapevoli e sostenibili;
- organizzare attività che possano rispondere adeguatamente all'utenza. A tale proposito, andranno organizzate attività comuni e attività differenziate per le fasce di età della scuola dell'infanzia;
- organizzare lo spazio messo a disposizione dall'ente in modo confacente al servizio da gestire, differenziando gli ambienti per attività (laboratori) e momenti di routine (accoglienza, commiato, pranzo per tutti gli utenti, sonno per il gruppo dei bambini più piccoli);
- porre particolare attenzione, con riferimento alla frequenza dei bambini disabili, al confronto e al lavoro di rete con i servizi sociali, le famiglie, gli educatori già operanti con i bambini disabili, se affiancati al minore durante la frequenza al centro estivo.

La gestione del servizio di ristorazione (preparazione, trasporto, porzionatura e pulizia dei refettori adibiti a mensa), compresa la somministrazione della merenda, verrà attuata direttamente dal Comune mediante il gestore del servizio di refezione scolastica e sociale.

L'appaltatore dovrà comunicare giornalmente al gestore dell'appalto, secondo la tempistica e le indicazioni operative che verranno indicate dal Comune, il numero dei bambini presenti, al fine di predisporre i pasti.

Gli educatori dell'appaltatore potranno usufruire del pasto fornito dall'Ente, previa comunicazione al Servizio Pubblica Istruzione. Il costo pasto per l'educatore sarà addebitato all'appaltatore al termine del centro, e verrà detratto dalla fattura che verrà presentata dall'appaltatore per la gestione del servizio.

Gli alunni disabili, valutato il grado di autonomia del singolo bambino e con riferimento alle attività organizzate nel centro estivo, verranno affiancati, su valutazione del Servizio Sociale Professionale del Comune di Cassina de' Pecchi, per tutta la durata dell'inserimento o in alcuni momenti dello stesso, da educatori che già operano con i minori durante il periodo scolastico.

L'attività dedicata all'affiancamento ad personam di tali fruitori non verrà pertanto richiesta all'appaltatore del servizio di Centro Estivo. Resterà invece all'appaltatore il compito di armonizzare l'intervento e di garantire l'inclusione del bambino, rispetto al gruppo complessivo dei frequentanti e alle attività che verranno organizzate presso il centro.

L'appaltatore dovrà integrarsi, nell'espletamento del servizio, con la rete dei Servizi delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione, partecipando, su richiesta del Responsabile di Area e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, ai Tavoli di Raccordo e Confronto fra i servizi comunali succitati, se attivati dall'Amministrazione Comunale. Il tutto con l'obiettivo di condividere criticità, emergenze e prassi di intervento e per sviluppare strategie di rete territoriale preventiva, anche con riferimento alla frequenza presso i servizi succitati di alunni con disabilità o appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità.

Ogni risorsa necessaria per la funzionalità del centro, compresa l'attività educativa, ausiliaria, di programmazione e il coordinamento delle attività, l'attività amministrativa, i rapporti con i genitori

e con il personale comunale addetto al Servizio Politiche Sociali, il materiale per i laboratori e quello didattico, il materiale per la sanificazione degli ambienti, il materiale igienico-sanitario, comprensivo del materiale per primo soccorso, i beni necessari per l'organizzazione di momenti conviviali con i genitori, i costi derivanti dai trasporti e dagli ingressi per le attività effettuate extraterritorio, i supporti informatici ed operativi di ogni genere, e ogni altro servizio o bene necessario per la puntuale gestione del servizio, dovranno essere assicurati dall'appaltatore, e sono compresi nel valore contrattuale complessivo come indicato per l'attuazione dei moduli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, altri beni e servizi a carico dell'appaltatore, compresi nel costo complessivo della fornitura, sono ad esempio anche i seguenti: salviette asciugamani monouso, sapone e carta igienica, magliette identificative del Centro estivo per ogni iscritto da utilizzare per le gite, elaborazione, stampa e consegna settimanale ad ogni iscritto di un depliant illustrativo delle attività previste per la settimana successiva.

ART. 4.1 CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA ORARI DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere organizzato, dal lunedì al venerdì e secondo il calendario concordato, nei seguenti orari:

centro diurno estivo per infanzia: inizio servizio h. 7,45, con ingresso libero sino alle ore 9.00
fine servizio h. 18,00, con uscita libera dalle ore 16,30

Sia in ingresso che in uscita, su richiesta motivata dei genitori, sarà possibile posticipare l'entrata e anticipare l'uscita dei bambini.

ART. 4.2 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA DIMENSIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi e le risorse necessarie per l'offerta del servizio, nel rispetto del rapporto gestionale indicato dalla normativa regionale, vengono riferite al seguente modulo settimanale:

- unità di tempo : settimana
- utenza : 15 bambini frequentanti la scuola dell'infanzia
- educatore: 1 per gruppo di 15 bambini frequentanti la scuola dell'infanzia.

L'attività ausiliaria è da attuarsi quotidianamente per la manutenzione ordinaria e, alla fine della durata contrattuale, dovrà essere effettuata una approfondita risistemazione nonché sanificazione degli ambienti utilizzati per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il presente appalto, oltre alla ceratura-deceratura dei pavimenti in cui si è svolta l'attività di centro estivo. Il tutto prima della riapertura della scuola, in modo da permettere ai docenti di riorganizzare per tempo lo spazio scolastico prima della ripresa dell'attività didattica;

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione dei piani di lavoro definitivi, per ogni singolo periodo estivo, a seguito delle iscrizioni effettive dell'utenza, viene previsto il seguente fabbisogno ricavato dal trend di presenze riscontrate nel triennio precedente:

settimana di servizio	Dati presunti	
	Moduli scuola infanzia	Bambini iscritti

1° settimana - luglio	5	75
2° settimana - luglio	5	75
3° settimana - luglio	5	75
4° settimana - luglio	4	60
5° settimana - luglio/agosto	3	45
6° settimana - agosto	1	15
7° settimana - agosto/settembre	3	45

In ogni caso l'impegno delle risorse effettivamente impiegate potrà essere suscettibile di variazioni, nel rispetto delle necessità definite dal Comune, atteso che i numeri degli utenti indicati potranno variare in più o in meno in base alle iscrizioni effettivamente pervenute e secondo il rapporto educatore/bambini sopra fissato.

L'appaltatore dovrà pertanto accettare un eventuale scostamento in più o in meno rispetto ai dati sopra riportati, ed i servizi resi avverranno alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente capitolato, ivi comprese le condizioni economiche offerte in sede di gara.

Poiché l'attivazione dei singoli moduli è subordinata, per ogni periodo estivo, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, i moduli potranno essere attivati, nella misura preventivata, un anno, e non attivati nella stessa misura nell'anno successivo. Il Comune comunicherà all'appaltatore le decisioni concernenti l'attivazione dei singoli moduli prima della data di inizio dell'attività. Saranno comunque possibili successive integrazioni di iscrizioni anche oltre tale data, fatto salvo il rispetto del rapporto gestionale succitato e quindi la possibilità di attivazione di successivi moduli.

ART. 4.3 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si obbliga, almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio per ogni anno di vigenza dell'appalto, a effettuare un incontro di presentazione del centro con i genitori, durante il quale verranno presentati anche gli educatori e il coordinatore.

Preliminarmente all'avvio del centro l'appaltatore curerà l'allestimento dello spazio destinato ad accogliere il servizio.

Gli educatori dovranno essere presenti nei 5 minuti antecedenti e nei 5 minuti successivi l'orario di funzionamento del centro e comunque, in caso di eventuali ritardi improvvisi da parte degli incaricati del ritiro dei bambini, fino alla riconsegna degli stessi al genitore o al delegato dal genitore.

La consegna dei bambini dovrà avvenire esclusivamente al genitore o ai delegati debitamente indicati dal genitore, previa verifica di documento d'identità da parte dell'educatore.

L'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità richieste; qualsiasi variante apportata al servizio dovrà risultare per iscritto mediante autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

Gli educatori dovranno registrare quotidianamente la presenza dei bambini, utilizzando apposita modulistica. Dovranno, inoltre, segnalare immediatamente al Servizio Politiche Sociali l'eventuale presenza di bambini che non risultino iscritti al servizio. I fogli presenze andranno consegnati al Servizio Politiche Sociali nella settimana successiva a quella di svolgimento del centro.

L'appaltatore garantirà in toto, assumendosene pienamente ogni responsabilità, la sorveglianza dei bambini durante l'intero orario di funzionamento, oltre che sugli edifici sede del centro estivo effettuando l'apertura e chiusura giornaliera dello stesso.

L'appaltatore garantirà inoltre il monitoraggio quotidiano rispetto alla correttezza della somministrazione delle diete personalizzate durante il pranzo e la merenda pomeridiana.

Il servizio di pulizia giornaliera degli spazi utilizzati, in modo particolare dei bagni, è a totale carico dell'appaltatore, così come è a totale carico dell'appaltatore la pulizia straordinaria finale.

Restano escluse dall'attività di pulizia a carico dell'appaltatore gli spazi dedicati alla ristorazione scolastica, che restano, limitatamente al tempo utilizzato per tale funzione, a carico dell'impresa gestore del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Cassina de' Pecchi.

L'informazione relativa alle attività settimanali verrà resa nota agli iscritti, attraverso un depliant illustrativo, entro il giovedì della settimana antecedente a quella considerata.

Le attrezzature e gli arredi eventualmente necessari per l'ottimale prestazione del servizio, non ricompresi tra quelli in proprietà del Comune, saranno conferiti dall'appaltatore a proprio esclusivo onere. L'appaltatore sarà tenuto a garantire, provvedendo a propria cura e spese, la piena efficienza di tutte le attrezzature e di tutti i materiali indispensabili e dovrà restituirli al termine del servizio in ciascun anno di vigenza dell'appalto in normale stato d'uso.

Eventuali guasti, perdite o deterioramenti di arredi e attrezzature ad opera degli utenti non potranno in ogni caso essere imputati al Comune. Prima dell'inizio della gestione del centro, in ogni anno di vigenza dell'appalto, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dei locali in cui si svolge il servizio, oltre che degli arredi e delle attrezzature. Al termine di ogni periodo estivo l'appaltatore è tenuto a riconsegnare i locali, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna deve risultare da apposito verbale. Sarà a carico dell'appaltatore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

4.4 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA QUADRO DI BUDGET ED ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO

Sulla base del fabbisogno indicativo sopra stimato si ipotizza il seguente quadro di budget del servizio, che viene posto a base dell'offerta economica.

QUADRO ECONOMICO				
	n. moduli annui	Costo per modulo	Totale annuo	totale triennio
Gestione complessiva del servizio/modulo	26	€ 1.400, di cui € 7 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.400, di cui € 182 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 109.200, di cui € 546 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L'ammontare massimo del servizio sarà oggetto di offerta in ribasso in sede di gara; l'offerta dovrà essere determinata dal prodotto dei moduli preventivati per il costo del singolo modulo, avendo a riferimento la tariffa per modulo esplicitata in sede di gara (all. 8), che non potrà superare il costo sopraindicato per modulo, da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa per i servizi (educativa, di programmazione, di coordinamento, amministrativa, di pulizia e riordino spazi), oltre che della fornitura dei beni per l'attività didattica e laboratoriale, dei beni e delle attrezzature per l'attività ausiliaria e di quant'altro necessario, se pur non specificatamente qui indicato, per la piena e perfetta attuazione dei servizi.

Le attività ricomprese nell'appalto di cui trattasi hanno una esecuzione "a tempo modulo-spesa" e il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione di attuazione dei singoli moduli, così

come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto delle risorse utilizzate approvati dal Comune e dalla quota unitaria per modulo esplicitata in sede di gara (all. 8), che non potrà comunque essere superiore al costo modulo unitario succitato, ammontante a € 1.400, di cui € 7,00 per oneri per la sicurezza.

ART. 4.5 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA COORDINAMENTO DEL SERVIZIO E INTERFACCIA CON IL COMUNE

L'attività di coordinamento con il Comune dovrà essere espletata dall'appaltatore, essendo l'attività già compresa all'interno della tariffa indicata per l'attuazione di ogni singolo modulo. L'appaltatore dovrà presentare, in sede di presentazione dell'offerta, il curriculum vitae del coordinatore del servizio. Si specifica che il coordinamento dovrà essere gestito da figura professionale avente idoneo titolo di studio, quale diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia, psicologia, servizio sociale o equipollente ed esperienza almeno triennale di coordinamento di centri estivi per la scuola dell'infanzia. Tale figura avrà anche la funzione di interfaccia con il Comune per tutti gli aspetti amministrativi e gestionali riguardanti il servizio, assumendosi la piena responsabilità dei rapporti con il Comune.

ART. 5 - PIANO DI LAVORO

L'esecuzione e il controllo dei servizi di pre-post scuola e centro estivo devono avvenire con una attività continua di pianificazione e consuntivazione, di cui il Piano di Lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con il Servizio Istruzione e il servizio Politiche Sociali del Comune, un articolato Piano di Lavoro, contenente il dettaglio delle attività, il numero dei bambini iscritti, il numero di educatori coinvolti, la tempistica e le stime di impegno.

Il formato di redazione del Piano verrà concordato con il Comune.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del Piano di Lavoro.

Il Piano di Lavoro dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

L'appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che vadano a modificare il Piano concordato ed a inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo Piano di Lavoro. In caso vengano formalizzate osservazioni da parte del Comune a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto al piano di lavoro, questo dovrà essere riconsegnato entro 10 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Il Piano di Lavoro sarà approvato dal Comune.

ART. 6 - STATO DI AVANZAMENTO E RENDICONTO DELLE RISORSE

Sulla base del Piano di Lavoro saranno prodotti lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse. Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse per il servizio di pre-post scuola dovranno essere consegnati a cadenza mensile, entro 5 giorni solari dall'inizio del mese successivo a quello di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto allo stato di avanzamento e al rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 10 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo per ogni scuola:

- l'elenco nominativo del personale impiegato dall'aggiudicatario;

- il dettaglio delle ore impiegate con firma giornaliera da ciascuna risorsa per ogni attività svolta, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, relazioni di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell'impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il rendiconto delle risorse per il servizio di centro estivo dovrà essere consegnato entro la prima settimana di agosto, al fine di valutare ripianificazioni per le settimane di agosto/settembre.

Il rendiconto delle risorse dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'elenco nominativo del personale impiegato dall'aggiudicatario;
- il dettaglio relativo ai moduli attivati, con firma giornaliera da ciascuna risorsa per ogni attività svolta, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse, relazioni di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell'impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica dei servizi ricompresi nell'appalto di che trattasi. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti i servizi nel loro complesso, nel rispetto del presente capitolato e degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di gara.

Il suddetto controllo del servizio erogato sarà effettuato dal Comune, tramite gli uffici competenti.

Il Comune individua i seguenti obiettivi di lavoro ed indicatori di efficacia:

- continuità del servizio (sostituzioni, assenze);
- rispetto degli orari di servizio concordati;
- rispetto della programmazione concordata per le attività nel loro complesso;
- sicurezza e cura del bambino;
- interazione con i bambini;
- collaborazione con le famiglie;
- verifica dell'avvenuta formazione del personale;
- adeguatezza dei beni utilizzati (materiale didattico e per l'allestimento dei laboratori, beni per l'igiene personale ecc).

Il Comune si riserva altresì di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.

L'appaltatore si impegna a fornire al Comune almeno una volta per ogni anno di vigenza dell'appalto le risultanze di apposite rilevazioni, rivolte ai genitori e agli operatori, realizzate attraverso questionari strutturati per la misurazione della qualità percepita, valutata nelle varie attività che costituiscono i servizi nel loro complesso.

ART. 8 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

Le figure professionali coinvolte nella gestione dei servizi dovranno possedere i seguenti titoli scolastici e requisiti professionali:

Educatore

- diploma di scuola media superiore ad indirizzo pedagogico o psico-socio-pedagogico o della comunicazione ad indirizzo sociale, o per dirigente di comunità, o di istituto professionale per i servizi sociali o equipollenti, oppure diploma di laurea in pedagogia, psicologia, servizio sociale, educatore professionale o equipollenti;

- esperienza lavorativa di almeno un anno in qualità di educatore presso servizi di pre e post scuola nell'ambito delle scuole primarie e dell'infanzia, o di centro estivo per la scuola dell'infanzia.

Ruolo:

L'educatore darà pratica attuazione alle linee didattiche-educative - ludiche e/o di assistenza previste in sede di offerta tecnica e sarà responsabile del proprio gruppo di bambini, in modo particolare per quanto riguarda:

- la conduzione del servizio;
- la sorveglianza;
- la sicurezza degli alunni.

Coordinatore

- diploma di laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o equipollenti
- esperienza lavorativa di almeno tre anni nell'ambito del coordinamento di servizi di pre-post scuola e di centri estivi per le scuole primarie e dell'infanzia. L'appaltatore potrà proporre due diverse figure professionali, una per il servizio prevalente e una per il servizio secondario.

Ruolo:

Il coordinatore è responsabile della programmazione e organizzazione di tutte le attività. Inoltre dovrà operare in stretta collaborazione con i servizi comunali, per assicurare una corretta conduzione delle attività, rappresentando per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione dei servizi.

In particolare dovrà:

- dare attuazione al progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta;
- gestire e organizzare le attività oggetto dei servizi, e gli educatori impiegati;
- tenere i rapporti con il Responsabile di area comunale e prendere parte, su richiesta del Comune, ai tavoli di raccordo attivati dallo stesso;
- partecipare agli eventuali incontri con i genitori ogni qualvolta sarà richiesto dal comune;
- garantire la reperibilità durante la fascia oraria dei servizi.

ART. 9 - COMPITI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto alla corretta e puntuale gestione del servizio affidato.

In particolare l'appaltatore dovrà rispettare puntualmente modalità e tempistica di attuazione del servizio nel suo complesso, nonché modalità e tempistica per la predisposizione e la consegna del materiale documentale, secondo quanto indicato nel presente capitolato e, dove migliorativo e se accettato dal Comune, secondo quanto indicato nell'offerta predisposta in sede di gara.

L'appaltatore dovrà redigere, alla fine di ogni anno scolastico e alla fine di ogni periodo estivo, una relazione descrittiva dell'andamento complessivo dei servizi.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto del presente appalto prestando particolare attenzione, oltre a quanto già espressamente indicato nelle altre voci presenti in capitolato, a:

- assicurare, per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità degli interventi. E' consentita la sostituzione del personale per fatti eccezionali,

- previa comunicazione al Comune, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore;
- garantire l'eventuale sostituzione degli operatori, anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto per lo svolgimento delle mansioni previste all'interno dello stesso;
 - far rispettare al personale tutte le prescrizioni indicate nel presente Capitolato speciale d'Appalto;
 - in caso di danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al responsabile comunale, fornendo dettagliati particolari;
 - mantenere inalterate, per tutta la vigenza contrattuale, le condizioni di cui all'offerta aggiudicata;
 - non utilizzare per nessun motivo le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell'abito dell'attività prestata, garantendo la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio. Non è considerata violazione della riservatezza la collaborazione e la trasmissione di dati fra il personale dipendente dall'appaltatore e il servizio sociale comunale, in quanto tale informazione è finalizzata a rendere il servizio maggiormente efficace e sinergico, nell'ottica della migliore programmazione e gestione sul territorio interventi riguardanti i minori;
 - garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente capitolato.

Nella fase di reclutamento del personale, prioritariamente per quanto concerne il servizio di pre e post scuola, considerata la continuità durante l'anno, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale educativo già in servizio con il precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà far pervenire all'Area 2 l'elenco riportante i nominativi del personale impegnato nelle attività, con relativa qualifica e mansioni, indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impegno e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS). Provvede altresì al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l'appaltatore assicurerà il completo e corretto espletamento del servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.

Allegato a tale elenco, l'aggiudicatario dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, acceso per ciascun operatore, da accreditare presso il Comune, contenente le seguenti documentazioni:

- copia del documento di identità;
- copia del titolo di studio richiesto;
- certificazione medica, comprensiva del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008;
- curriculum professionale;
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo dei vari oneri al personale impiegato;

- copia del contratto di lavoro del settore applicato ai propri operatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore, per l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri atti previsti dalla Legge n. 269 del 03/08/1998.

Come previsto dal Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'appaltatore è tenuto ad acquisire, per il personale educativo che intende impiegare per il servizio, il certificato di cui all'art. 25 del richiamato T.U., al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undicies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore dovrà provvedere inoltre alla consegna della seguente documentazione:

- elenco nominativo dei rappresentanti incaricati di mantenere i rapporti con i servizi comunali interessati;
- elenco polizze assicurative obbligatorie ed eventuali ulteriori polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti, così come indicato in capitolato;
- documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- dichiarazione che i contributi vengono versati sull'intera retribuzione con l'esclusione dell'uso di retribuzioni convenzionali.

L'appaltatore dispone altresì che il proprio personale:

- rispetti gli orari di servizio;
- mantenga una condotta non lesiva nei confronti dei fruitori dei servizi;
- collabori e mantenga un comportamento cordiale con i genitori e con ogni altro operatore con il quale viene in contatto nello svolgimento del servizio.

E' fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti e dei loro parenti. Per tutto lo svolgimento del servizio e in ogni fase del medesimo, l'appaltatore solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da danno per fatto proprio o altrui.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile alla Provincia di Milano;
- a garantire al proprio personale una formazione e un aggiornamento adeguati;
- a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere: fotografia, generalità, qualifica e nominativo della ditta di cui si è dipendente;
- a garantire l'osservanza del D. Lgs. 196/2003, indicando il responsabile della privacy.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente all'appaltatore.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del Libro Unico del Lavoro e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti

l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, restando in ogni caso al Comune la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato del Lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

ART. 11 – GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore curerà la gestione del servizio con personale qualificato, di comprovata e documentata esperienza nei campi oggetto dell'appalto, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza tra requisiti, relativi agli operatori, dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente posseduti dagli stessi, il Comune potrà rifiutare gli operatori proposti. In tal caso l'appaltatore avrà l'obbligo di provvedere all'immediata individuazione degli operatori che abbiano requisiti conformi a quanto richiesto dal presente capitolato.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di ricusare il personale non ritenuto idoneo a proprio insindacabile giudizio.

Il personale dovrà sempre essere adeguato sia per numero che per qualifica affinché i servizi risultino svolti in maniera efficiente e razionale.

ART. 12 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà garantire la tempestiva sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio insindacabile del Comune, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.

A tal fine l'appaltatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- su richiesta del Comune, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dal medesimo Comune non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte del Comune di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per lo stesso Comune;
- su richiesta motivata dell'appaltatore che dovrà essere dal Comune accettata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

L'appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto e/o applicare una penale prevista nel presente atto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno subito.

ART. 13 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere agli utenti, al personale dipendente o a terzi durante l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa degli operatori per rischi di responsabilità civile RC, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) per un massimale non inferiore a € 5.000.000 unico per sinistro e RCO per un massimale di € 5.000.000 per sinistro e per ogni persona danneggiata, a garanzia di quanto possa derivare ad utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, e con validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, esonerando in tal modo il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio e fermo restando che in ogni caso per i rischi di cui ai precedenti periodi resta l'obbligo di malleva assunto dall'appaltatore.

In alternativa alla stipula di apposita e specifica polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC e RCTV/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente atto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di malleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune nel momento della firma del contratto. Qualora la polizza, a seguito di verifica d'ufficio, non dovesse risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'appaltatore è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto nel presente capitolato. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 – VERIFICHE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP è il Responsabile dell'Area comunale di riferimento del servizio. Competono al RUP, direttamente o mediante proprio incaricato, il controllo e la verifica dell'attività dell'appaltatore e l'applicazione delle prescrizioni indicate nel presente capitolato. Inoltre provvede, nell'ambito della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti generali.

Per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazione delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle entrate e con eventuali richieste alla stessa.

Per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. OBBLIGHI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 2, e dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art.135 co. 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del Durc negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del d.p.r. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS SSN sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Servizio Comunale competente, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

ART. 16 - CONDIZIONI, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'appaltatore siano improntate a un'assoluta attenzione alla riservatezza.

Le modalità di esecuzione sotto descritte possono essere modificate o aggiunte dal Comune, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato, negli altri atti di gara e nell'offerta presentata dall'appaltatore. L'appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune, degli utenti e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi. L'appaltatore inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'obbligo di che trattasi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'appaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne il Comune di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'appalto che dovessero essere impartite dal Comune nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente appalto. L'appaltatore si impegna altresì prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno in caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 17 –SCIOPERI DEL PERSONALE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero l'aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta proclamazione dello sciopero all'ente interessato, con preavviso non inferiore a 5 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In ogni caso l'aggiudicatario deve assicurare i servizi minimi essenziali definiti dagli accordi aziendali.

ART. 18 – FUNZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE

E' in capo al Comune la funzione di indirizzo e controllo del Servizio oggetto dell'Appalto. Il controllo del Servizio affidato è affidato al R.U.P., Responsabile dell'Area, che eserciterà tale funzione direttamente o mediante proprio delegato.

Nell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica del corretto espletamento dei servizi e dell'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato e delle vigenti disposizioni di legge, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli senza preavviso.

Il Comune assicura la più ampia collaborazione per l'organizzazione ed il monitoraggio del Servizio oggetto della presente procedura d'appalto. A tal fine, oltre a fornire i dati per l'attuazione del servizio, raccoglierà ogni utile informazione per consentire all'appaltatore di individuare l'operatore più adeguato alla necessità dei minori.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il Comune riscontrasse omissioni o difetti nell'adempire agli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.

ART. 19 - UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI ARREDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore potrà disporre di attrezzature e arredi in dotazione ai plessi, mentre il materiale didattico e quello per l'allestimento dei laboratori si intende a totale carico dell'appaltatore.

Locali, arredi, attrezzature ed altri beni, utilizzati durante lo svolgimento delle attività da parte del personale alle dipendenze dell'appaltatore, dovranno essere utilizzati con cura e restituiti al termine di ogni anno scolastico/ogni periodo estivo in normale stato d'uso.

L'appaltatore garantirà, per i beni utilizzati dal proprio personale, l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Le attrezzature e gli arredi necessari per l'ottimale prestazione del servizio, non ricompresi tra quelli in proprietà del Comune, saranno conferiti dall'appaltatore a proprio esclusivo onere.

Per quanto concerne il centro estivo, per una corretta assunzione di responsabilità, alla data dell'insediamento in ogni singolo anno di attività e al termine dello stesso, alla presenza degli incaricati, rispettivamente:

- dall'Appaltatore
- dall'Amministrazione Comunale
- dall'Istituto Comprensivo,

verrà redatto un verbale di sopralluogo sullo stato dei locali e degli arredi consegnati in uso e le condizioni dei medesimi al momento della restituzione. Con la sottoscrizione di tale documento da parte degli incaricati, viene congiuntamente determinata l'entità dei danneggiamenti incorsi in costanza di servizio appaltato, con obbligo di *restitutio in integrum* in capo all'Appaltatore. Eventuali lavori, richiesti all'Appaltatore per il ripristino dei locali/arredi, devono essere certificati mediante consegna delle fatture degli interventi effettuati.

ART. 20 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per la prima annualità d'appalto. A fronte delle prestazioni erogate, secondo quanto specificato, il Comune erogherà i compensi a fronte della presentazione mensile di regolare fattura e prospetti descrittivi delle prestazioni (ore attività e moduli). Il prospetto dovrà descrivere analiticamente i dati utili per il rendiconto delle attività. Ogni attività in più rispetto a quanto autorizzato dal Comune sarà a carico dell'appaltatore.

In caso di incremento delle prestazioni contrattuali richiesto dal Comune, così come previsto nel presente atto, queste verranno remunerate ai prezzi unitari indicati dall'aggiudicataria nell'offerta economica presentata in sede di gara.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate e acquisizione e verifica del Durc.

Ogni somma che a causa del Durc irregolare non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla normativa vigente e contenere tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa.

I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'appaltatore, sul conto corrente intestato all'appaltatore. L'appaltatore dovrà dichiarare che il suddetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 21 – QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario

senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo contrattuale, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Il Comune, in aggiunta a quanto previsto sopra, nel proprio esclusivo interesse si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del 5 per cento dell'importo contrattuale. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 per cento in meno del corrispettivo complessivo del contratto, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non è stata approvata dal Comune nel rispetto e nei limiti di quanto previsti dall'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titoli pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 22 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende imm modificabile nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di servizio, su richiesta dell'appaltatore, il corrispettivo dovuto sarà assoggettato ad adeguamento in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'appaltatore ai fini dell'attivazione della procedura di cui sopra dovrà inoltrare apposita richiesta scritta entro il mese successivo a quello di conclusione del periodo annuale e il nuovo prezzo decorrerà dalla data di protocollazione della richiesta.

ART. 23 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'appaltatore se gli verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non sia posta in regola con obblighi contrattuali. L'appaltatore, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni al Comune né titolo al risarcimento dei danni.

ART. 24 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, ad esclusione di quella che la legge pone a carico dell'amministrazione. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'appaltatore in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato. Alla data fissata dal competente ufficio comunale, l'appaltatore dovrà produrre:

- idonea documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo come disciplinato dal presente capitolato;

- polizza assicurativa secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti e alla consegna della documentazione di cui sopra, il Comune procederà a formalizzare con lettera trasmessa a mezzo PEC l'invito ad adempiere, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora alla scadenza del predetto termine l'appaltatore non adempia all'invito e non fornisca giustificazioni in ordine a validi motivi ostativi alla base della condotta inadempiente, il Comune si riserva di valutare, a tutela dei propri interessi, l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione, ponendo a carico dell'appaltatore le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. In tal caso si procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria. L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente appalto a partire dalla comunicazione che verrà trasmessa al Comune, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 D. Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio. La garanzia dovrà avere validità temporale pari a tutta la durata dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal rinvenimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione dell'affidamento, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

ART. 26 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni oggetto dell'appalto di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore deve comunicare al Comune, in avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente "in loco" per l'appaltatore per lo specifico appalto, delegato dal datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

L'appaltatore dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Dall'esame della tipologia e delle caratteristiche dei servizi oggetto del presente Capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione e le attività dei dipendenti dell'appaltatore.

La stima dei costi per la sicurezza si riferisce pertanto alle attività formative e informative che l'appaltatore è tenuto obbligatoriamente ad attuare nei confronti di tutti i dipendenti in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare al Comune ogni eventuale integrazione della valutazione dei rischi interferenziali che ritenga opportuna.

ART. 27 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO MODALITA' DI CESSIONE DEL CREDITO

Qualora l'appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intendesse affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, non potrà superare la misura massima del 30% dell'importo contrattuale. In tal caso il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e si applica sul punto quanto previsto dall'articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in auto tutela, l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione immediata dello stesso. Ove la cessione del contratto consegua a cessione di azienda o di ramo di azienda, o a trasformazione,

fusione o scissione, troverà applicazione l'articolo 116 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006; pertanto a fronte di tali variazioni nella compagine societaria e/o nella proprietà dell'azienda, occorrerà fornire tempestivamente al Comune le comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, documentando altresì il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 163/2006, per consentire alla stazione appaltante l'espletamento delle necessarie verifiche. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'articolo 117 del D.lgs.n. 163/2006 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisito di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto altresì divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il ci relativo al presente affidamento al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al comune mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il medesimo Cig. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto.

ART. 28 – PENALITA'

In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Comune, saranno applicate le seguenti penali:

€ 100,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata consegna degli elenchi presenze servizio pre-post scuola entro la prima settimana del mese successivo;
- mancata consegna in allegato alla fattura del dettaglio ore e dei fogli firma/presenza mensili degli educatori, per ogni infrazione riscontrata;
- rapporto educatore/minori non rispondente ai parametri indicati nel capitolato per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza.

€ 200,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata osservanza del riordino e della pulizia degli ambienti per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni inadempienza;
- mancata sostituzione, entro 3 ore dall'inizio del servizio, del personale educativo assente per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza;
- mancata sostituzione entro 1 giorno dalla richiesta da parte del Comune del personale non ritenuto adeguato per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza.

€ 500,00= per ognuna delle seguenti voci:

- mancata presentazione, nei termini previsti dal presente capitolato, della documentazione identificativa del personale impiegato dall'appaltatore per i servizi di pre-post scuola e centro estivo;
- mancata sostituzione del personale assente per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza;
- mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni giorno di inadempienza;

- mancata osservanza degli orari di servizio per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni inadempienza;
- mancata segnalazione al servizio pubblica istruzione e politiche sociali di utenti frequentanti i servizi ma non iscritti per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni inadempienza.

€ 1.500,00= per ognuna delle seguenti voci:

- inadeguata o insufficiente dotazione di materiale per attività per i servizi di pre-post scuola e centro estivo;
- riscontro di gravi carenze nell'effettuazione delle pulizie straordinarie, ceratura e deceratura dei pavimenti a fine centro estivo.

€ 3.000,00= per la seguente voce:

- mancata verifica dell'identità dei delegati al ritiro del bambino per i servizi di pre-post scuola e centro estivo, per ogni inadempienza.

In caso di violazione o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 3.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Le penali verranno applicate, previo controllo, da parte del Comune e previo avviso scritto e motivato.

In caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, di cui al presente articolo e anche in riferimento alle eventuali penali comminate come più sotto indicato rispetto ai rilievi, per almeno 5 volte entro un anno dall'avvio del servizio, violazioni comunque accertate da parte del Comune e dallo stesso formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, il Comune avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta all'appaltatore, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento. Comporta inoltre l'obbligo del risarcimento danni.

Parimenti, nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, il Comune potrà risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta al termine indicato, potranno essere applicati le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Al posto delle penali, il Comune potrà formulare rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari a € 1.000,00. I rilievi possono essere emessi dal Comune attraverso il RUP o proprio referente incaricato, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di

annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

ART. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'appaltatore risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato contro la pubblica amministrazione;
- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'appaltatore, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sul credito e le fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine assegnato dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme dell'appaltatore in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, co. 1 del d.p.r. 207/2010 e 140 del D.lgs. N. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30 – MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 31 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore.

ART. 32 – RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al presente atto, nonché di un indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi/attività oggetto del presente atto, qualora la relativa erogazione da parte dell'appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente atto nonché, salvo quanto previsto per il quinto d'obbligo, di un indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio/attività oggetti di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso/a, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio/attività oggetto di rinuncia,

nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore. L'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dl D.lgs. n. 159/2001 il Comune recederà dal presente atto nei casi e con le modalità previste nell'articolo 94 del citato D.lgs.

Recesso per giusta causa: qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, li Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del Codice. In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 33 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente affidamento e del relativo contratto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratti con i suoi eredi o aventi cassa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un .impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articolo 297 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e 140 del D.lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 34 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno

rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. Fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo trattamento dei dati personali e privacy, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 35 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, l'ente appaltante comunicherà all'aggiudicatario i dati dei soggetti, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 193/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. All'atto della stipula del contratto di appalto, l'aggiudicatario comunicherà all'ente appaltante, tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e degli incaricati per il trattamento dei dati. L'appaltatore si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso esso sarà ritenuto dall'ente appaltante direttamente responsabile, del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale. Alla scadenza del contratto d'appalto, l'aggiudicatario, espletate la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; l'aggiudicatario si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività inerenti il Servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore, unitamente al conferimento dell'appalto è nominato ex D. Lgs. 163/2003 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori dei Servizi.

L'appaltatore è, pertanto, autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti, necessari all'espletamento dei servizi, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. L'appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per l'incolumità agli assistiti (es: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Il Comune potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati suddetti. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 199/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore,

il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

ART. 38 – FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Milano

IL COMUNE

L'APPALTATORE